

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 1950

(33^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

I N D I C E

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori-scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto » (N. 1300) (D'iniziativa del deputato Vetrone) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

BOGGIANO PICO, <i>relatore</i>	Pag. 472
FERRABINO	472
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	472

(Seguito della discussione e approvazione)

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade

statali » (N. 905) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE	Pag. 473
ASQUINI, <i>relatore</i>	473 e <i>passim</i>
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	474 e <i>passim</i>
RIZZO Giambattista	473 e <i>passim</i>
MASITINO	482 e <i>passim</i>
FERRARI	483

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori : Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Bosco, Canaletti Gaudenti, Carboni, Cerica, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Gardina, Jannuzzi, Mastino, Parri, Pezzini, Reali Eugenio, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rocco, Salomone, Sanna Randaccio, Spezzano e Varaldo.

Sono presenti il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia, e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi.

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Vetrone: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori-scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto » (N. 1300) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Vetrone: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai ces-

sati laboratori-scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Boggiano Pico.

BOGGIANO PICO, *relatore*. Onorevoli colleghi, con il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, si intese di provvedere all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto. Il decreto legislativo anzidetto presupponeva che i direttori delle scuole tecniche industriali avessero conseguito la titolarità a seguito di concorso per titoli e per esami, anche se sprovvisti di laurea. La Corte dei conti, dei 12 provvedimenti trasmessibile in applicazione della legge, ne registrò soltanto 5 per l'ovvio motivo che gli altri 7 non rispondevano al preciso requisito richiesto dal decreto legislativo già citato, ossia riguardavano direttori di scuole tecniche industriali che non erano stati assunti al loro ufficio « a seguito di concorso per titoli e per esami ». Ora, per iniziativa del deputato Vetrone si vorrebbe cancellare questo essenziale requisito e, modificando sostanzialmente l'articolo 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, consentirne l'applicazione anche a favore dei direttori delle dette scuole assunti non già in base a regolari concorsi, ma per effetto di determinati provvedimenti ministeriali dell'epoca — non si precisa a quale epoca ci si riferisca —, basati prevalentemente su risultati di apposite ispezioni. Una simile modificazione, che contrasta non solo con lo spirito informatore del decreto legislativo in esame, ma altresì con il principio generale per il quale la scelta dei funzionari di qualsiasi ramo dell'Amministrazione dello Stato deve farsi in base a regolari concorsi, non può incontrare il favore della Commissione del Senato. Il relatore pertanto propone che, disatteso l'emendamento proposto dalla Camera dei deputati all'articolo 1, il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, sia ratificato senza modificazioni.

FERRABINO. Aderisco alla proposta fatta dal relatore.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda l'esito di questo disegno di legge il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare do lettura dell'articolo unico del disegno di legge in esame:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — È sostituito dal seguente:

« I direttori di scuole tecniche industriali, che abbiano già conseguito la qualifica di titolare nelle scuole di tirocinio ad orario ridotto e nei laboratori-scuola, con provvedimento ministeriale e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati, anche se sprovvisti di laurea, nel ruolo dei direttori di scuola tecnica industriale e collocati nel gruppo A, grado 7°, con il trattamento economico e lo sviluppo di carriera di cui alla tabella A, allegata alla legge 15 giugno 1931, n. 889 ».

Il relatore, senatore Boggiano Pico, ha proposto di respingere il nuovo testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752 e di ratificare senza modificazioni il decreto legislativo anzidetto. Secondo la proposta fatta dal relatore, senatore Boggiano Pico, al testo dell'articolo unico del disegno di legge in esame occorre, quindi, sostituire il seguente:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, è ratificato.

Metto ai voti il testo dell'articolo unico di cui ora ho dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In seguito alla votazione ora avvenuta occorre sostituire al titolo del disegno di legge: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori-scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto » il seguente: « Ratifica del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento

dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto ». Chi approva il nuovo titolo del disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali » (N. 905) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti la istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali ».

Nelle precedenti riunioni del 15 e 29 novembre la nostra Commissione, dopo aver ratificato senza modificazioni, così come ha fatto la Camera dei deputati, il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, ha approvato alcune modificazioni, e precisamente agli articoli 1, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 23, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Si tratta, ora, di esaminare i vari emendamenti proposti dal relatore, senatore ASQUINI, e le modificazioni, di cui all'articolo unico del presente disegno di legge, apportate dalla Camera dei deputati ai successivi articoli del decreto legislativo anzidetto.

Diamo lettura dell'articolo 27, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547:

Art. 27.

Il personale della cessata Azienda autonoma statale della strada, assunto ed inquadrato in base all'articolo 4 del regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139, ed alle graduatorie di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, rimane alla completa dipendenza della

Azienda nazionale autonoma delle strade statali col trattamento giuridico ed economico stabilito dal predetto decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo a fruire delle disposizioni più favorevoli di cui al presente decreto.

Il rimanente personale non di ruolo della cessata Azienda autonoma statale della strada e quello assunto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali anteriormente al 1° gennaio 1947, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi in servizio presso l'Azienda medesima sarà classificato, dalla predetta data, nelle categorie stabilite per gli avventizi statali, dal regio decreto-legge 1° febbraio 1937, n. 100, e fruirà del trattamento fissato da tale decreto-legge e successive disposizioni.

Il servizio ininterrotto effettivamente reso dal personale di cui al precedente secondo comma anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto ai fini dall'applicazione delle disposizioni sancite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Al secondo comma di questo articolo il relatore, senatore ASQUINI, propone di sostituire il seguente:

« Il rimanente personale non di ruolo comunque denominato, già appartenente alla cessata Azienda autonoma statale della strada, ovvero alla cessata direzione generale della viabilità statale o ai dipendenti uffici del Genio civile per la viabilità statale, ovvero appartenente agli uffici centrali e periferici della A.N.A.S., in quale all'atto dell'entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto si trovi a prestare servizio senza interruzione con mansioni impiegate da data anteriore al 1° maggio 1947 presso la direzione generale dell'Azienda medesima o presso gli uffici locali preposti alla gestione delle strade statali, sarà classificato dalla predetta data del 1° maggio 1947 nella categoria stabilita per gli avventizi statali dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e fruirà del trattamento fissato da tale decreto-legge e successive disposizioni ».

ASQUINI, *relatore*. A norma dell'articolo 4 del regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139, il

personale dell'Azienda e degli uffici compartimentali è costituito da funzionari di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale dei Lavori pubblici e di quella delle Finanze, i quali erano comandati a prestar servizio presso l'Azienda stessa, nonché del personale assunto a contratto. Per il primo comma dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, tale personale rimane alla completa dipendenza dell'A.N.A.S.

Si noti che i contrattisti, che costituiscono il vero personale dell'AA. SS., sono stati assunti e inquadrati prima del 23 dicembre 1944, data dell'entrata in vigore del decreto 29 settembre 1944, soppressivo dell'AA. SS., perchè i contratti poterono essere stipulati solo fino a quel giorno. Il personale, però, doveva essere in servizio prima del 1940. Tutti i contrattisti hanno, quindi, una anzianità di servizio anteriore al 1940. Il rimanente personale è avventizio.

Il secondo comma dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, determina il personale che deve venire classificato nelle categorie stabilite per gli avventizi statali dal regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100. Con lo emendamento da me proposto si intende modificare tale comma aggiungendo alla dizione « il rimanente personale non di ruolo » le parole « comunque denominato » e comprendendo, oltre al personale non di ruolo e non a contratto e quello assunto anteriormente al 1 maggio 1947 dall'A.N.A.S., anche il personale della stessa categoria già appartenente alla direzione generale della viabilità statale o ai dipendenti uffici del Genio civile per la viabilità statale ovvero comunque appartenente agli uffici centrali e periferici della A.N.A.S., il quale si trovi a prestar servizio senza interruzione con mansioni impiegate da data anteriore al 1 maggio 1947 presso la direzione generale della medesima Azienda o presso gli uffici locali preposti alla gestione delle strade statali. La prima aggiunta da me proposta porta maggior chiarezza, intendendo, così, riferirsi a tutto il personale non di ruolo e non a contratto e quindi non compreso nelle disposizioni del primo comma dello stesso articolo 27. Con la seconda modifica si vuol dare una maggiore estensione al provvedimento e non limitarlo al personale regolarmente assunto dalla A.N.A.S. prima del

1 maggio 1947 perchè, date le particolari contingenze dell'epoca, mentre al centro fu possibile effettuare le assunzioni con regolare provvedimento ministeriale, non si è sempre potuto fare così anche alla periferia.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal relatore, senatore Asquini, al secondo comma dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, senatore Asquini, di sostituire nell'articolo 27, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, al secondo comma il comma del quale già è stata data lettura.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo ora all'articolo 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Ne do lettura:

Art. 32.

Nella prima applicazione del presente decreto i posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli dei gruppi A e B di cui alla tabella C annessa al presente decreto, dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli, saranno conferiti:

a) sino al massimo della metà, mediante appositi concorsi per titoli ed esami ai quali sono ammessi gli impiegati non di ruolo attualmente in servizio presso l'Azienda di cui al secondo comma del precedente articolo 27 i quali siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie nel ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940, ovvero siano combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate e prestino tale servizio da almeno due anni alla data del bando di concorso. L'esame di concorso consiste in una prova scritta ed una orale che verteranno per i tecnici sulla costruzione di ponti, strade e tecnica delle pavimentazioni stradali; per il personale amministrativo e contabile sulle materie previste rispettivamente dal regolamento per il

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

33ª RIUNIONE (2 dicembre 1950)

personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici e dal regio decreto 30 maggio 1932, n. 680. Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità delle vigenti disposizioni, una terna di temi per ciascuna delle singole materie e tra quelli estratti il candidato sceglierà quello da svolgere. I posti saranno conferiti in base a graduatoria di merito formata dalle commissioni di cui al precedente articolo 29;

b) per la parte rimanente, mediante concorsi per titoli ed esame da effettuare con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione dei lavori pubblici ai quali concorsi sono ammessi, oltre gli impiegati indicati nella precedente lettera a) che non abbiano conseguita la nomina in ruolo, tutti gli impiegati non di ruolo dell'Azienda aventi i requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli a cui aspirano.

Sempre nella prima applicazione del presente decreto i posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo C, dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 29, saranno conferiti mediante apposito concorso per titoli al quale possono prendere parte gli impiegati non di ruolo in servizio presso gli uffici dell'Azienda che abbiano i requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli stessi e prestino servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali posti saranno conferiti in base a graduatoria formata dalla medesima commissione di cui al precedente articolo 29.

Per il conferimento di posti rimasti disponibili alla prima attuazione del presente decreto nei gradi 8° dei ruoli del gruppo A, 9° dei ruoli del gruppo B, 10° dei ruoli dei disegnatori ed assistenti ed 11° del ruolo del personale d'ordine, i periodi di anzianità richiesti sono, nei confronti del personale ammesso in ruolo per effetto del presente articolo, ridotti di un anno e mezzo.

La Camera dei deputati, come risulta dall'articolo unico del disegno di legge in esame, ha approvato il seguente testo sostitutivo della lettera a) di cui all'articolo 32 anzidetto:

« a) sino al massimo della metà, mediante appositi concorsi per titoli ed esami ai quali sono ammessi gli impiegati non di ruolo, at-

tualmente in servizio presso l'Azienda, i quali siano in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, all'atto del concorso, nell'Amministrazione dei lavori pubblici, per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940, ovvero siano combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate e prestino servizio da almeno due anni alla data del bando di concorso. L'esame di concorso consiste in una prova scritta ed una orale che verte-
ranno:

1) per i tecnici, sulla costruzione di ponti, strade e tecnica delle pavimentazioni stradali;

2) per il personale amministrativo di gruppo A e per quello contabile: sulle materie previste dalle norme vigenti all'atto del concorso per il corrispondente personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

3) per il personale amministrativo di gruppo B sulle seguenti materie: a) nozioni di diritto privato e amministrativo; b) nozioni sui servizi e sulla legislazione dei lavori pubblici e dell'AN.A.S.; c) nozioni di contabilità generale e amministrativa del patrimonio dello Stato. Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità delle vigenti disposizioni, una terna di temi per ciascuna delle singole materie e tra quelli estratti il candidato sceglierà quello da svolgere. I posti saranno conferiti in base a graduatoria di merito formata dalle Commissioni di cui al precedente articolo 29 ».

ASQUINI, *relatore*. L'articolo 32, primo comma, dispone il conferimento dei posti che nella prima applicazione del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, risultavano disponibili nei gradi iniziali dei ruoli dei gruppi A e B di cui alla tabella C annessa al decreto legislativo anzidetto, dopo l'inquadramento fissato dai precedenti articoli.

La lettera a) regola il concorso per metà, come massimo, di detti posti. L'emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento porta a tre modifiche. La prima è costituita dalla soppressione delle parole « di cui al secondo comma dell'articolo 27 ». Al concorso di cui trattasi sono ammessi gli impiegati non di

ruolo attualmente in servizio presso l'Azienda, i quali siano in possesso dei requisiti prescritti e prestino servizio con funzioni proprie nel ruolo da prima del 10 giugno 1940, ovvero siano combattenti o equiparati e prestino tale servizio da almeno due anni. La dizione « di cui al secondo comma dell'articolo 27 » veniva a limitare l'ammissione al concorso al solo personale avventizio della cessata AA. SS. e a quello assunto dalla A.N.A.S. prima del 1 maggio 1947, pure avventizio. Sopprimendo tale dizione l'ammissibilità al concorso viene estesa a tutto il personale non di ruolo (anche contrattista) purchè presti servizio da prima del 10 giugno 1940 presso l'Azienda, anche se proveniente da altre Amministrazioni dello Stato. La modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento corrisponde ad un criterio di equità perchè con essa sono ammessi al concorso, insieme con tutti gli avventizi, i contrattisti della cessata AA. SS., i quali non hanno potuto partecipare all'inquadramento di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, riservato al personale assunto e inquadrato prima del 10 giugno 1940, avendo un contratto posteriore, ma che prestano servizio da prima di tale data e hanno quindi una anzianità superiore a molti avventizi già ammessi. Altrimenti verrebbero ammessi gli avventizi in servizio da prima del 10 giugno 1940, ma non quelli che dopo tale data sono passati contrattisti, i quali non potrebbero in alcun modo entrare in ruolo. Tale modifica elimina, inoltre, una contraddizione sulle condizioni di ammissibilità al concorso di combattenti e categorie equiparate che prestino servizio con funzioni proprie nel ruolo cui aspirano da almeno 2 anni dalla data del bando di concorso, condizione che figurerebbe insieme all'altra del testo originale di essere avventizi della cessata AA. SS., oppure dell'A.N.A.S., in servizio anteriormente al 1° maggio 1947.

La seconda modifica di cui all'emendamento apportato dalla Camera dei deputati alla lettera a) dell'articolo 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, precisa che le disposizioni che fissano i requisiti per l'ammissione nel ruolo cui aspirano i candidati al concorso sono quelle « vigenti, all'atto del concorso, nella Amministrazione dei lavori pubblici ».

La terza modifica portata dallo stesso emendamento riguarda le materie su cui vertono le

prove scritte ed orali del concorso per il personale amministrativo del gruppo A e per quello contabile e, separatamente, per il personale amministrativo del gruppo B. Tale distinzione riesce opportuna perchè per il ruolo amministrativo del gruppo B non si può fare riferimento a norme del Ministero dei lavori pubblici, dato che presso questo dicastero non esiste il ruolo anzidetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti la lettera a) dell'articolo 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, nel testo di cui già è stata data lettura, approvata dalla Camera dei deputati. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il relatore, senatore Asquini, propone il seguente testo sostitutivo del penultimo comma del medesimo articolo 32: « Sempre nella prima applicazione del presente decreto i posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo C e del personale subalterno, dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli 29 e 31, primo comma, saranno conferiti mediante appositi concorsi per titoli ai quali possono prendere parte tutti gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto si trovino a prestare servizio senza interruzione presso gli uffici dell'Azienda da data anteriore al 1° maggio 1947 e che abbiano i requisiti prescritti per l'ammissione nei rispettivi ruoli. Tali posti saranno conferiti in base a graduatoria formata rispettivamente dalle Commissioni di cui ai precedenti articoli 29, lettera d) e 31 ».

ASQUINI, *relatore*. L'articolo 32 alla lettera b) regola il concorso per la rimanente parte dei posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli dei gruppi A e B di cui alla tabella C annessa, dopo l'inquadramento fissato nei precedenti articoli. Sono ammessi, oltre agli impiegati indicati nella lettera a), tutti gli impiegati non di ruolo dell'Azienda aventi i requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli a cui aspirano. Il penultimo comma dell'articolo 32 regola invece il concorso per titoli ai posti che risultano disponibili nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo C, dopo l'inquadramento di cui all'articolo 29. A tale concorso possono prendere parte gli impiegati non di ruolo in servizio presso

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

33ª RIUNIONE (2 dicembre 1950)

l'Azienda, che abbiano i requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli stessi e prestino servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Con l'emendamento da me proposto si propone di aggiungere fra i posti che saranno conferiti mediante concorso, oltre ai posti che risultano disponibili nei ruoli iniziali di gruppo C, anche i posti di ruolo del personale subalterno che risultano disponibili dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli 29 e 31, primo comma. Questo primo comma dell'articolo 31 precisa che tali posti sono conferiti mediante concorso per titoli al personale non di ruolo già dipendente dalla cessata A.A.S.S. in qualità di usciere, alla data del 10 giugno 1940, e tutt'ora in servizio. Con lo stesso emendamento si propone di modificare pure la condizione secondo la quale per partecipare a detti concorsi occorre essere in servizio presso la Azienda da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. In proposito l'emendamento da me presentato prevede che i posti in questione saranno conferiti mediante appositi concorsi per titoli ai quali possono prendere parte tutti gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto si trovino a prestare servizio senza interruzione presso gli uffici dell'Azienda da data anteriore al 1° maggio 1947. La nuova condizione è equivalente a quella prevista nel testo da emendare ed è proposta per armonizzarla con quella degli articoli precedenti.

Come i posti nei gradi iniziali nei ruoli di gruppo C saranno conferiti in base a graduatoria formata dalla Commissione di cui all'articolo 29, lettera d), così si propone, sempre con lo stesso emendamento al penultimo comma dell'articolo 32, che i posti di ruolo del personale subalterno siano conferiti in base a graduatoria formata dalla Commissione di cui all'articolo 31. Tale modifica viene a sanare una evidente omissione pregiudizievole per la categoria.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con le dichiarazioni del relatore, senatore Asquini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il penultimo comma del-

l'articolo 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, nel testo di cui già è stata data lettura, proposto dal relatore, senatore Asquini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'articolo 34 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, la Camera dei deputati ha approvato, come risulta dall'articolo unico del disegno di legge in esame, l'aggiunta del seguente comma:

« Le norme di carriera del personale dei ruoli tecnici dell'Azienda saranno determinate da apposito regolamento; fino a quando questo non sarà emanato si applicheranno al personale stesso le disposizioni concernenti il personale degli analoghi ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici ».

ASQUINI, *relatore*. L'articolo 34 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, regola lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo dell'A.N.A.S., al quale vengono applicate le norme vigenti per gli impiegati dello Stato. L'altro ramo del Parlamento ha approvato un emendamento aggiuntivo a detto articolo per determinare le norme di carriera del personale dei ruoli tecnici dell'Azienda, le quali saranno fissate da apposito regolamento, trattandosi di azienda autonoma; e fino a quando questo regolamento non sarà emanato saranno applicate le disposizioni concernenti il personale degli analoghi ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici. Questo emendamento viene proposto per eliminare un'omissione, rendendo, come in altri casi, applicabili per la A.N.A.S. le norme vigenti per l'Amministrazione dei lavori pubblici e consentendo, così, alla Azienda di effettuare le promozioni dei propri tecnici anche in pendenza del regolamento da emanarsi a norma dell'articolo 15 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che regola lo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il comma aggiuntivo della Camera dei deputati all'articolo 34 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

33ª RIUNIONE (2 dicembre 1950)

Passiamo all'articolo 36 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Ne do lettura:

Art. 36.

Il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri ed allievi cantonieri, di cui alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, rimane alle dipendenze della A.N.A.S. e costituisce il personale degli agenti subalterni stradali con l'organico stabilito dalla tabella *E* allegata al presente decreto e vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro la quale sostituisce quella annessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1486. Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico spettante agli agenti subalterni delle Amministrazioni dello Stato, con il trattamento economico di cui alla tabella *F*, allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce la tabella n. 12 dell'allegato II al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778. Nella tabella n. 3 dell'allegato III al decreto medesimo sono soppresse le colonne delle retribuzioni relative ai cantonieri scelti ed a cantonieri.

Nel ruolo di cui al precedente comma sono inquadrati, con la qualifica di cantonieri, anche gli attuali casellanti delle autostrade statali, già in servizio presso l'A.A.A.S. alla data del 10 giugno 1940.

Gli agenti subalterni stradali sono agenti giurati dello Stato.

Restano ferme, salvo per quanto riguarda le tabelle annesse, le disposizioni del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1486.

Sugli autoservizi che usufruiscono di tronchi di strade e autostrade statali, avranno libero transito, in base alla modalità da fissarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per i trasporti, gli agenti stradali in divisa ed i funzionari tecnici che prestano servizio lungo i tronchi stessi. Sui medesimi autoservizi saranno concesse, d'intesa col Ministero dei trasporti, tariffe ridotte a favore dei figli del personale sopra indicato che si recano alle scuole.

L'Azienda è autorizzata a provvedere, a carico del proprio bilancio, d'intesa col Ministero

della pubblica istruzione, alla istituzione presso case cantoniere in località isolate, di scuole rurali ad uso dei figli degli appartenenti alla categoria predetta e della popolazione scolastica della zona.

Al primo comma dell'articolo 36 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, la Camera dei deputati, come risulta dall'articolo unico del disegno di legge in esame, ha sostituito i seguenti:

« Il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri ed allievi cantonieri, di cui alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, rimane alle dipendenze dell'A.N.A.S., e costituisce il personale degli agenti subalterni stradali con l'organico stabilito dalla tabella *E* allegata al presente decreto e vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce quella annessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1486. Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico spettante agli agenti subalterni delle Amministrazioni dello Stato, con il trattamento economico di cui alla tabella *F* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce la tabella n. 12 dell'allegato II al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778. Nella tabella n. 3 dell'allegato III al decreto medesimo sono soppresse le colonne delle retribuzioni relative ai cantonieri scelti ed ai cantonieri.

« Ai fini dell'attribuzione dei nuovi stipendi e ad ogni altro effetto si calcolano gli anni di servizio prestati nella precedente qualifica di incaricato stabile; per l'aumento immediatamente successivo, si applica la disposizione dell'articolo 4, quinto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2395 ».

ASQUINI, *relatore*. L'articolo 36 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, regola l'inquadramento del personale dei capi cantonieri di 1ª e 2ª classe, dei cantonieri scelti di 1ª e 2ª classe, dei cantonieri e degli allievi cantonieri.

È stato rilevato, che sia la legge istitutiva della A.N.A.S. (decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38) che quella mo-

dificatrice (decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547) non si esprimono in alcun modo riguardo al riconoscimento dell'anzianità prestata nella qualifica di salariato di ruolo dello Stato e che il personale, sia dei capi cantonieri che degli agenti tutti, avrebbe dovuto essere assegnato a norma di legge alla retribuzione iniziale della nuova tabella del trattamento economico, con l'eventuale assegnazione di un assegno personale da riassorbirsi nei successivi aumenti e non utile agli effetti della pensione. Tale omissione avrebbe arrecato un grave danno economico alla categoria. Si consideri che i più anziani, prima di godere la retribuzione percepita prima del passaggio dalla categoria di salariati a quella di subalterni, dovrebbero attendere dodici anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Inoltre nella liquidazione del trattamento di quiescenza coloro che dovrebbero essere collocati a riposo posteriormente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi già citati, verrebbero a percepire un trattamento molto inferiore a quello percepito da coloro che già sono stati collocati a riposo prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ritenendo che non sia stato nella intenzione del legislatore di nuocere a questo personale nel passaggio dalla categoria di salariati a quella di subalterni, l'altro ramo del Parlamento ha approvato l'emendamento in discussione all'articolo 36 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, al fine di regolare il trattamento economico da attribuire al personale stesso.

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei sapere se la modificazione apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 36, nella quale si parla di « attribuzione di nuovi stipendi », non importi un maggior onere per lo Stato. Nel qual caso, riterrei opportuno sentire il parere della Commissione finanze e tesoro.

ASQUINI, *relatore*. La nuova disposizione introdotta dalla Camera dei deputati nell'articolo 36 non dovrebbe importare un maggior onere per lo Stato, poichè il personale di cui allo stesso articolo 36 già godeva, sotto l'Azienda precedente, del trattamento in questione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Forse possiamo superare il problema posto dal senatore Rizzo Giambattista se veniamo a considerare questo problema da un

altro punto di vista. Non è che la Camera dei deputati abbia introdotto nell'articolo 36 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, una disposizione nuova che comporti un aumento di spesa; il profilo della modificazione apportata all'articolo anzidetto dall'altro ramo del Parlamento mi sembra che debba essere interpretativo. In sostanza a proposito dell'emendamento in questione si è pensato che non era possibile che il legislatore di quel momento non volesse intendere ciò che è stato chiarito in sede di ratifica con l'emendamento stesso. In altri termini praticamente l'inquadramento del personale di cui all'articolo già citato e l'attribuzione di anzianità già sono avvenuti, senonchè la Corte dei conti ha rilevato che non essendosi il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, espressi in alcun modo riguardo al riconoscimento dell'anzianità prestata nella qualifica di salariati, al personale dei capi cantonieri e degli agenti tutti avrebbe dovuto essere concessa, in applicazione del regio decreto 26 luglio 1925, articolo 1, la retribuzione iniziale della nuova tabella degli stipendi, con l'assegnazione, ove se ne verificasse il caso, di un assegno *ad personam* non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti.

L'omissione del legislatore avrebbe pertanto causato un grave danno economico agli appartenenti della categoria in questione. Si tenga infatti presente, come già ha osservato il relatore, che alcuni di essi, quasi la maggior parte perchè i più anziani, prima di poter ottenere la stessa misura di retribuzione già goduta avanti il passaggio dalla categoria di salariati a quella di subalterni, dovrebbero attendere 12 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e, nella liquidazione del trattamento di quiescenza, quelli che venissero collocati a riposo posteriormente all'entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, verrebbero a percepire, in confronto a quelli collocati a riposo anteriormente, un trattamento di gran lunga inferiore.

Ritenendo, perciò, che l'intenzione del legislatore, nello stabilire il passaggio dei salariati da questa categoria alla categoria dei subalterni, non sia stata quella di nuocere alla medesima, la Camera dei deputati ha introdotto nell'articolo 36 del decreto legislativo 17 aprile

1948, n. 547, l'emendamento in discussione. Se, quindi, questo emendamento non sarà considerato come una modifica *ex novo* ma soltanto come una interpretazione della volontà del legislatore, io credo che la Commissione non avrà difficoltà ad approvarlo.

RIZZO GIAMBATTISTA. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici non ritenendo più necessario, dopo aver udito le sue dichiarazioni, chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro in merito all'emendamento apporato dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 36 del decreto legislativo 17 aprile 1948, numero 547.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti i commi, dei quali già è stata data lettura, sostituiti dalla Camera dei deputati al primo comma dell'articolo 36 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 40 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Ne do lettura:

Art. 40.

Le entrate ordinarie dell'Azienda sono costituite:

a) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato nella misura da determinarsi annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da pagarsi in rate trimestrali anticipate;

b) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato quale provento della tassa di circolazione sugli autoveicoli e del contributo di miglioramento stradale (articolo 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 7 aprile 1942, n. 499);

c) dal provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade e autostrade statali fuori degli abitati;

d) dalla parte spettante allo Stato dei proventi netti delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecunarie per le contravvenzioni alle norme concernenti la tutela delle strade e delle aree pubbliche e sulla circolazione;

e) dai canoni ed altre somme dovute per le licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade statali a norma del presente decreto;

f) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse e di parte di esse e dell'eventuale alienazione ad altri enti dei materiali di cui al successivo articolo 47;

g) dai proventi dell'esercizio delle autostrade statali;

h) dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda;

i) dai proventi dei contributi di Comuni per la manutenzione e sistemazione delle loro traverse, a termini dell'articolo 2;

l) da un contributo annuo dello Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale già dovuto da parte di aziende industriali e commerciali (articoli 1 e 7, comma secondo, del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 7 aprile 1942, n. 400);

m) dai contributi a carico dei cantonieri per la massa vestiario;

n) dai proventi derivanti dagli investimenti di cui al secondo comma del successivo articolo 45 e dalla cessione temporanea di cui al successivo articolo 47;

o) da qualsiasi altro provento attribuito da leggi o da particolari convenzionali alla A.N.A.S. o alla soppressa Azienda autonoma statale della strada.

Nell'articolo 40 la Camera dei deputati ha sostituito le disposizioni di cui alle lettere e) ed f) con le seguenti:

« e) dai canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade statali;

f) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse e di parte di esse e dalla eventuale alienazione ad altri enti dei materiali di cui al successivo articolo 47 ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

33ª RIUNIONE (2 dicembre 1950)

ASQUINI, *relatore*. L'articolo 40 fissa le entrate ordinarie dell'Azienda. L'emendamento apportato dalla Camera dei deputati alla lettera e) consiste nel sopprimere le parole « a norma del presente decreto ». La soppressione di queste parole è sembrata opportuna, perchè lasciando inalterata la disposizione di cui alla lettera e) si verrebbe ad avere una norma di carattere limitativo che potrebbe dar adito a qualche dubbio.

L'emendamento apportato dalla Camera dei deputati alla lettera f) consiste nel correggere un errore materiale occorso nella stesura del testo dell'articolo 40, in cui si parla « dell'eventuale alienazione », mentre invece dev'essere detto « dalla eventuale alienazione ».

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti le disposizioni, delle quali già è stata data lettura, relative alle lettere e) ed f) dell'articolo 40 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Passiamo all'articolo 51, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Ne do lettura :

Art. 51.

La consulenza legale dell'Azienda è affidata all'Avvocatura dello Stato.

Nelle vertenze che la interessano, l'Azienda, ad ogni effetto giuridico verso i terzi, è rappresentata dal Ministro per i lavori pubblici.

Il patrocinio legale è affidato all'Avvocatura dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato assume altresì la rappresentanza e la difesa degli impiegati e degli agenti dell'Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'Avvocatura generale ne riconosca l'opportunità.

Le citazioni, le sentenze ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la cau-

sa, o che abbia pronunciato la sentenza, fatta eccezione per i giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori per i quali è sufficiente la notifica direttamente al Ministro presso gli uffici centrali periferici dell'Azienda.

Avverto che il senatore Rizzo Giambattista propone di sostituire all'ultimo comma dell'articolo 51 il seguente :

« Le citazioni, le sentenze ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunciato la sentenza, fatta eccezione per i giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori anche in sede di opposizione ad ingiunzione come per quelli che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, o dinanzi agli arbitri, per i quali è sufficiente la notifica direttamente al Ministro presso gli uffici centrali o periferici dell'Azienda ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Il mio emendamento mira soltanto a stabilire, con disposizione chiara e precisa, che per i giudizi, interessanti l'Azienda, innanzi ai conciliatori ed ai pretori anche in sede di opposizione ad ingiunzione, come per quelli che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o penali, o dinanzi agli arbitri, è sufficiente la notifica direttamente al Ministro dei lavori pubblici presso gli uffici centrali o periferici dell'Azienda, ciò secondo una norma di carattere generale fissata dalla legge sull'Avvocatura dello Stato. Si tenga presente, ad esempio, che anche per le vertenze interessanti l'Amministrazione ferroviaria si segue lo stesso criterio, secondo il quale per i giudizi innanzi ai pretori e conciliatori, come per quelli che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, le notifiche debbono essere fatte direttamente presso l'Amministrazione ferroviaria stessa.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per l'emendamento proposto dal senatore Rizzo Giambattista all'ultimo comma dell'articolo 51, mi rimetto alla competenza della Commissione.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

33ª RIUNIONE (2 dicembre 1950)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 51 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, nel testo proposto dal senatore Rizzo Giambattista.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che dopo l'articolo 56 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, il relatore, senatore Asquini, propone di aggiungere il seguente articolo 56-bis (nuovo):

Art. 56-bis (nuovo).

Fino al 31 dicembre 1951, per necessità inerenti al funzionamento dei servizi, riconosciute tali dal Consiglio di amministrazione, l'A.N.A.S. è autorizzata, per la promozione ai gradi superiori al 9° del proprio personale, a prescindere dai limiti minimi di permanenza nel grado precedente che risultino stabiliti dalle vigenti disposizioni.

ASQUINI, *relatore*. L'articolo aggiuntivo alle disposizioni transitorie del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, da me proposto, riguarda gli articoli 28, 29 e 30 del decreto legislativo stesso.

L'articolo 28 tratta del personale di ruolo proveniente dal Ministero dei lavori pubblici; gli articoli 29 e 30 riguardano il personale tecnico, amministrativo, contabile e d'ordine, a contratto, in servizio presso l'A.N.A.S. assunto ed inquadrato in data anteriore al 10 giugno 1940. A norma di detti articoli tutto il personale anzidetto passa ed è inquadrato nei ruoli della Azienda. In base agli ultimi commi degli articoli 28 e 30 il personale di cui trattasi viene ad avere il beneficio della riduzione di un anno e mezzo del periodo di anzianità richiesta per la promozione. L'articolo aggiuntivo da me proposto deriva dalla necessità di sostituire il personale, di cui ai citati articoli 28, 29 e 30, di grado superiore al 9°, che per i limiti di età è prossimo a lasciare il servizio, con personale meno anziano che altrimenti non potrebbe venire promosso.

La disposizione di cui all'articolo 56-bis (nuovo) dovrebbe venire applicata solo per necessità inerenti al normale funzionamento dei servizi, riconosciute tali dal Consiglio di amministrazione, e potrà eventualmente venire applicata solo a pochissimi elementi.

RIZZO GIAMBATTISTA. Esprimo in ordine all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore qualche preoccupazione. Ho timore che, in occasione della ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, si cerchi di forzare il passaggio di alcuni elementi soprattutto verso i gradi più alti dell'Amministrazione pubblica, senza che da parte di questa ultima ci sia un riconosciuto e preciso interesse. Chi ha esperienza delle Amministrazioni statali — e credo di averne anch'io — sa che esiste quello che gli studiosi chiamano « il carrierismo », per cui si ha il desiderio naturale, spiegabile, legittimo — ho la fortuna di parlare senza conoscere nemmeno uno di quelli che eventualmente potrebbero essere più o meno avvantaggiati o danneggiati dalla disposizione di cui all'articolo aggiuntivo in esame — da parte dei funzionari di fare una rapida carriera, prescindendo dai termini abituali.

Pertanto io ritengo che, se non esiste un preciso e specifico interesse da parte dell'Amministrazione di promuovere immediatamente ai gradi più alti determinati funzionari — con gli inevitabili turbamenti che ciò potrebbe provocare perchè naturalmente coloro che non saranno preferiti sentiranno nella loro attività quotidiana il peso di tale omissione — se non esiste, ripeto, un preciso e specifico interesse da parte dell'Amministrazione, la norma di cui all'articolo aggiuntivo proposto non dovrebbe essere approvata.

MASTINO. Mi associo alle considerazioni svolte dal senatore Rizzo Giambattista.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho il dovere di affermare che l'articolo 56-bis (nuovo), proposto dal relatore, senatore Asquini, è stato seriamente ponderato da parte del Ministero, proprio per la sua portata che indubbiamente ha preoccupato e preoccupa il Ministero stesso, così come preoccupa giustamente il senatore Rizzo Giambattista. Si tratta, però, di ovviare ad inconvenienti veramente gravi. L'A.N.A.S. si trova, per un complesso di ragioni, che naturalmente è inutile che io stia qui a ripetere, ad avere dei vuoti notevoli nei gradi superiori al 9°, e ciò anche a causa dei collocamenti a riposo che si vanno facendo. Pertanto l'A.N.A.S. deve avere la possibilità di sistemare il suo personale con maggiore rapidità e snellezza, senza i vincoli di cui alle norme co-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

33ª RIUNIONE (2 dicembre 1950)

muni. V'è, così, la necessità di colmare questi vuoti nei gradi superiori al 9° utilizzando il personale già sperimentato nelle funzioni direttive: infatti alcuni elementi già disimpegnano tali funzioni direttive senza però avere i gradi relativi.

Tuttavia, proprio in considerazione della portata dell'autorizzazione, di cui all'emendamento proposto, che si verrebbe a dare all'A.N.A.S., io stesso mi permetto di proporre — e questo credo che basti come garanzia — alla Commissione di modificare leggermente il testo dell'emendamento stesso proposto in questo senso: « Fino al 31 dicembre 1951, per necessità inerenti al funzionamento dei servizi, riconosciute tali alla unanimità dal Consiglio di Amministrazione, l'A.N.A.S., è autorizzata, per la promozione ai gradi superiori al 9° del proprio personale, a prescindere dai limiti minimi di permanenza nel grado precedente che risultino stabiliti dalle vigenti disposizioni ».

In tal modo ritengo che il riconoscimento alla unanimità, da parte del Consiglio di amministrazione, delle esigenze inerenti al funzionamento dei servizi, se si tien conto com'è formato lo stesso Consiglio di amministrazione, possa costituire una più ampia garanzia della necessità delle promozioni di cui all'articolo aggiuntivo in esame.

RIZZO GIAMBATTISTA. Sono lieto che lo onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici si sia dato carico delle mie preoccupazioni, che ora sono notevolissimamente attenuate dall'emendamento che egli stesso ha proposto all'emendamento in discussione, per cui mi dichiaro senz'altro soddisfatto.

ASQUINI, *relatore*. Mi permetto di insistere sulla formulazione del mio emendamento, in quanto non approvo il concetto del riconoscimento all'unanimità, da parte del Consiglio di amministrazione, delle necessità inerenti al funzionamento dei servizi, concetto che menoma, a mio avviso, l'autorità del Consiglio di amministrazione stesso.

FERRARI. Mi associo a quanto ha dichiarato il relatore, senatore Asquini.

MASTINO. Data la delicatezza della questione relativa all'emendamento proposto dal relatore e data la necessità di arrivare ad un sistema impostato a criteri di prudenza e di garanzia, mi dichiaro favorevole alla modifica-

zione proposta dall'onorevole Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici all'emendamento anzidetto.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la modificazione proposta dall'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici all'articolo aggiuntivo 56-*bis*, nuovo, proposto dal relatore, senatore Asquini. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova è approvata*).

Metto ora ai voti l'articolo 56-*bis* (*nuovo*), nel testo risultante dalla modificazione testè approvata.

Art. 56-bis. (nuovo). — « Fino al 31 dicembre 1951, per necessità inerenti al funzionamento dei servizi, riconosciute tali all'unanimità dal Consiglio di amministrazione, la A.N.A.S., è autorizzata, per la promozione ai gradi superiori al 9° del proprio personale, a prescindere dai limiti minimi di permanenza nel grado precedente che risultino stabiliti dalle vigenti disposizioni ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il testo dell'articolo unico del disegno di legge relativo alla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e alla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547:

Articolo unico.

Il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, è ratificato senza modificazioni.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Tra la lettera *c*) e la lettera *d*), che diventa *e*), è inserita la seguente:

« *d*) controllare l'esercizio delle autostrade non appartenenti allo Stato ».

Art. 12. — È soppresso il secondo comma.

Art. 15. — È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio d'amministrazione è composto:
a) del Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede;

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

33ª RIUNIONE (2 dicembre 1950)

b) del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;

c) dal direttore generale;

d) dal direttore del servizio amministrativo;

e) dal direttore dei servizi tecnici e dagli ispettori generali tecnici;

f) del direttore capo di ragioneria;

g) da due Consiglieri di Stato;

h) da un sostituto avvocato generale dello Stato;

i) da un designato dal Ministero dell'interno;

l) da un designato dal Ministero delle finanze;

m) da un designato dal Ministero del tesoro;

n) da un ufficiale generale o da un ufficiale superiore designato dal Ministero della difesa;

o) dal funzionario che presiede al servizio della viabilità ordinaria nel Ministero dei lavori pubblici;

p) da un designato dal Ministero dei trasporti;

q) da un designato dall'Automobil Club Italiano;

r) da un designato dal Touring Club Italiano;

s) da un tecnico docente nella facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma;

t) da un esperto in materia stradale e scelto fra una terna di persone designate dalla Associazione fra ingegneri ed architetti italiani a carattere nazionale più rappresentativa.

Art. 16. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), del precedente articolo 15 sono nominati con decreto del Ministro su designazione degli organi competenti ».

Art. 17. — È sostituito dal seguente:

« Il parere del Consiglio di amministrazione è richiesto:

a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità statale;

c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale affidata alla Azienda, e per le nuove costruzioni di strade statali e autostrade;

d) sul programma di ripartizione dei fondi annualmente assegnati per la manutenzione ordinaria;

e) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di importo superiore a cento milioni quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata, o mediante appalto-concorso; ovvero d'importo superiore a cinquanta milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

f) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente lire dieci milioni;

g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire cinquecentomila e superi la metà dell'importo contrattuale;

h) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle strade statali o per costruzione di nuove autostrade;

i) sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali-tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;

l) sulle proposte di modificazioni dell'organizzazione centrale o periferica dell'Azienda;

m) sulle proposte di nuova classificazione e di declassificazione di strade statali;

n) sui provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli dell'Azienda;

o) su ogni altro argomento, sul quale il Ministro abbia ritenuto di promuovere il suo parere.

« I provvedimenti del Ministro eventualmente non conformi al voto del Consiglio saranno motivati.

« Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno dieci

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

33ª RIUNIONE (2 dicembre 1950)

consiglieri, oltre quella di chi lo presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente ».

Art. 19. — Le disposizioni di cui alle lettere *c)* e *g)* sono sostituite dalle seguenti:

« *c)* dal direttore dei servizi tecnici e dagli ispettori generali tecnici presenti in sede; ».

« *g)* dal designato dal Ministero del tesoro, membro del Consiglio di amministrazione ».

Art. 20. — È sostituito dal seguente:

« Il parere del Comitato è richiesto:

a) sui progetti di lavori e forniture di importo complessivo fra lire cinquanta milioni e cento milioni quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso; ovvero di importo compreso fra lire quindici milioni e lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio di amministrazione che non ne facciano crescere l'importo oltre il limite del quinto, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi compartimento nei casi di urgenza previsti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive variazioni;

c) sulla istituzione di liti attive;

d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire tre milioni ma non le lire dieci milioni;

e) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncane contestazioni giudiziarie qualunque sia l'importo, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera *d)*;

f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione superi le lire cinquecentomila ma non ecceda la metà dell'importo contrattuale;

g) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;

h) sui movimenti dei funzionari preposti ai compartimenti regionali della viabilità statale e alle divisioni amministrative della Direzione generale od a funzioni più elevate;

i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore generale abbia ritenuto di sentire il suo parere e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione.

« Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno quattro consiglieri oltre quella di chi lo presiede.

« Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente ».

Art. 21. — È sostituito dal seguente:

« È richiesto il parere degli ispettori generali tecnici:

a) sui progetti di lavori e forniture di importo compreso fra lire dieci milioni e lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero di importo compreso fra lire cinque milioni e lire quindici milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato, che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale;

c) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori superiori ai giorni trenta;

d) sull'approvazione di verbali di nuovi prezzi che importino maggiore spesa;

e) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimento dati in corso d'opera;

f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non superi le lire cinquecentomila, nonchè alla concessione degli acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;

g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

33ª RIUNIONE (2 dicembre 1950)

contrattuali quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire tre milioni.

« Per progetti di lavori e forniture di importo non eccedente lire dieci milioni quando si intenda provvedere ad asta pubblica, licitazione privata od appalto-concorso; ovvero di importo non eccedente lire cinque milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia, è sufficiente il visto di approvazione del capo compartimento ».

Art. 23. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sui progetti dei lavori e forniture d'importo superiore ai cento milioni quando s'intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ed ai cinquanta milioni quando s'intenda provvedere a trattativa privata od in economia ».

Art. 27. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il rimanente personale non di ruolo comunque denominato, già appartenente alla cessata Azienda autonoma statale della strada, ovvero alla cessata direzione generale della viabilità statale o ai dipendenti uffici del Genio civile per la viabilità statale, ovvero appartenente agli uffici centrali e periferici della A.N.A.S., il quale all'atto della entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto si trovi a prestare servizio senza interruzione con mansioni impiegate da data anteriore al 1° maggio 1947 presso la direzione generale dell'Azienda medesima o presso gli uffici locali preposti alla gestione delle strade statali, sarà classificato dalla predetta data del 1° maggio 1947 nella categoria stabilita per gli avventizi statali dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e fruirà del trattamento fissato da tale decreto-legge e successive disposizioni ».

Art. 32. — Le disposizioni di cui alla lettera *a)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* sino al massimo della metà, mediante appositi concorsi per titoli ed esami ai quali sono ammessi gli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso l'Azienda,

quali siano in possesso dei requisiti prescritti delle disposizioni vigenti, all'atto del concorso, nell'Amministrazione dei lavori pubblici, per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940, ovvero siano combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate e prestino tale servizio da almeno due anni alla data del bando di concorso. L'esame di concorso consiste in una prova scritta ed una orale che verteranno:

1° per i tecnici, sulla costruzione di ponti, strade e tecnica delle pavimentazioni stradali;

2° per il personale amministrativo di gruppo *A* e per quello contabile: sulle materie previste dalle norme vigenti all'atto del concorso per il corrispondente personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

3° per il personale amministrativo di gruppo *B* sulle seguenti materie: *a)* nozioni di diritto privato e amministrativo; *b)* nozioni sui servizi e sulla legislazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.; *c)* nozioni di contabilità generale e amministrativa del patrimonio dello Stato. Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità delle vigenti disposizioni, una terna di temi per ciascuna delle singole materie e tra quelli estratti il candidato sceglierà quello da svolgere. I posti saranno conferiti in base a graduatoria di merito formata dalle Commissioni di cui al precedente articolo 29 ».

Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« Sempre nella prima applicazione del presente decreto i posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo *C* e del personale subalterno, dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli 29 e 31, primo comma, saranno conferiti mediante appositi concorsi per titoli ai quali possono prender parte tutti gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto si trovino a prestare servizio senza interruzione presso gli uffici dell'Azienda da data anteriore al 1° maggio 1947 e che abbiano i requisiti prescritti per

l'ammissione nei rispettivi ruoli. Tali posti saranno conferiti in base a graduatoria formata rispettivamente dalle Commissioni di cui ai precedenti articoli 29, lettera *d*) e 31 ».

Art. 34. — Si aggiunge il seguente comma:

« Le norme di carriera del personale dei ruoli tecnici della azienda saranno determinate da apposito regolamento; fino a quando questo non sarà emanato si applicheranno al personale stesso le disposizioni concernenti il personale degli analoghi ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici ».

Art. 36. — Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri ed allievi cantonieri, di cui alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, rimane alle dipendenze dell'A.N.A.S. e costituisce il personale degli agenti subalterni stradali con l'organico stabilito dalla tabella *E* allegata al presente decreto e vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce quella ammessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1486. Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico spettante agli agenti subalterni delle Amministrazioni dello Stato, con il trattamento economico di cui alla tabella *F* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce la tabella n. 12 dell'allegato II al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778. Nella tabella n. 3 dell'allegato III al decreto medesimo sono soppresse le colonne delle retribuzioni relative ai cantonieri scelti ed ai cantonieri.

« Ai fini dell'attribuzione dei nuovi stipendi e ad ogni altro effetto si calcolano gli anni di servizio prestati nella precedente qualifica di incaricato stabile; per l'aumento immediatamente successivo, si applica la disposizione dell'articolo 4, quinto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2395 ».

Art. 40. — Le disposizioni di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono sostituite dalle seguenti:

« *e*) dai canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade statali;

f) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse e di parte di esse e dalla eventuale alienazione ad altri enti dei materiali di cui al successivo articolo 47 ».

Art. 51. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le citazioni, le sentenze ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunciato la sentenza, fatta eccezione per i giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori anche in sede di opposizione ad ingiunzione come per quelli che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, o dinanzi agli arbitri, per i quali è sufficiente la notifica direttamente al Ministro presso gli uffici centrali o periferici dell'Azienda ».

Art. 56-bis (nuovo). — « Fino al 31 dicembre 1951, per necessità inerenti al funzionamento dei servizi, riconosciute tali all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, la A.N.A.S. è autorizzata, per la promozione ai gradi superiori al 9° del proprio personale, a prescindere dai limiti minimi di permanenza nel grado precedente che risultino stabiliti dalle vigenti disposizioni ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12.